

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AI CRITERI GENERALI PER LA  
CONCESSIONE DI BENEFICI SOCIO-ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE NON  
DIRIGENZIALE DEL CREA**

Il giorno 4 giugno 2024  
tra

la Delegazione di parte pubblica del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), composta dal Presidente, Prof. Andrea ROCCHI e dal Direttore Generale *ff.*, Dott.ssa Laura PROIETTI

I Sigg.

<u>Stefania Luzzi Conti</u>	per la CISL FSUR
<u>Giampiero Golisano</u>	per la FLC CGIL
<u>Massimo Lucarini</u>	per la SNALS CONFSAL
<u>Fabio Tittarelli</u>	per la FED. GILDA UNAMS
<u>Mario Finoia</u>	per la ANIEF

rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca,

**in sede di contrattazione integrativa**

**VISTI** i CCNL vigenti per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione ed in particolare il CCNL 18 gennaio 2024 del comparto "Istruzione e ricerca";

**VISTO** l'articolo 4 comma 5 del CCNL comparto "Istruzione e ricerca" del 18.01.2024 che, per quanto riguarda le relazioni sindacali, così dispone "*Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente le disposizioni previste da precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, modelli relazionali, livelli, soggetti, materie, i tempi e procedure, nonché le clausole di raffreddamento*";

**VISTO** l'articolo 123, comma 4 del CCNL 18.01.2024 che, fra le materie oggetto di contrattazione integrativa nazionale individua alla lettera i), i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo, ai sensi dell'articolo 144 "Benefici socio-assistenziali per il personale" del medesimo CCNL;

**VISTO** il CCI siglato il 9.06.2020 che ha approvato i criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti recepiti nel "Regolamento per la concessione di sussidi del personale non dirigenziale del CREA" e che ha sostituito a tutti gli effetti il precedente CCI di pari argomento, siglato in data 17.7.2018;

**SEDE LEGALE**

**VISTO** il CCI sottoscritto il 23 novembre 2021 con cui le parti hanno concordato di prevedere la concessione dei sussidi anche per le spese sostenute per i parcheggi pubblici e privati, nonché condizioni più favorevoli per la voce relativa alle spese sostenute per l'abbonamento mensile o annuale per l'utilizzo di mezzi pubblici;

**VISTO** il CCI sottoscritto il 3 maggio 2022 con cui le parti hanno ulteriormente concordato di integrare i criteri generali per la concessione dei sussidi relativamente alle spese di cui al capoverso precedente, nonché quelli relativi alla composizione della commissione valutatrice, che sono stati recepiti nel Regolamento approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 43-2022 del 16.05.2022;

**CONSIDERATO** che con decreto del Direttore Generale n. 0106504 del 16 novembre 2022 il CREA ha stabilito di gestire in modalità telematica la procedura di concessione dei sussidi del CREA al fine di ottimizzare il relativo processo e ha conseguentemente autorizzato lo sviluppo in house di un nuovo modulo della piattaforma DEMETRA per la gestione telematica della procedura finalizzata alla concessione dei sussidi per le spese sostenute dal personale non dirigenziale del CREA a partire dall'anno 2021 e per gli anni futuri;

**PRESO ATTO** che le richieste di sussidio a partire dalle spese sostenute nell'anno 2021 sono state molto più numerose rispetto agli anni passati e che pertanto è stato necessario trovare una soluzione per poter soddisfare le aspettative di tutti i partecipanti;

**PRESO ATTO** che le parti intendono regolamentare a regime l'eventualità che il fondo per la concessione dei sussidi stanziato ai sensi della normativa vigente per l'anno di competenza possa risultare non sufficientemente capiente;

**VISTO** il CCI del 14.2.2024 con cui le parti hanno stabilito, tra l'altro, che qualora la somma stanziata nel Bilancio dell'Ente per la concessione dei sussidi non risulti sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute nell'anno di riferimento, fatto salvo l'utilizzo dei residui degli anni precedenti e verificata l'assenza di ulteriori disponibilità, l'importo del sussidio da concedere a ciascun dipendente è riproporzionato in base all'importo spettante a ciascun richiedente, come determinato in applicazione dei criteri indicati nei precedenti articoli del Regolamento;

**VISTO** che quanto convenuto è stato recepito nel Regolamento approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 22388 del 15/03/2024;

**PRESO ATTO** che alcune organizzazioni sindacali rappresentative del comparto hanno chiesto di rivedere i criteri generali per la concessione dei benefici socio-assistenziali in favore del personale non dirigenziale dell'Ente;

**VISTO** il decreto del Direttore Generale n. 0014454 del 22.02.2024 che ha disposto l'istituzione di un Tavolo tecnico a composizione paritetica, parte pubblica – parte sindacale, con il compito di elaborare una proposta di modifiche e integrazioni da apportare alla disciplina dei benefici in parola contenuta nel Regolamento sussidi attualmente vigente;

**PRESO ATTO** degli esiti del Tavolo tecnico del 09.04.2024;

**RITENUTO** necessario formulare una proposta condivisa delle modifiche da apportare al vigente Regolamento per la concessione di sussidi al personale non dirigenziale del CREA, approvato da ultimo con Decreto del Commissario Straordinario n. 22388 del 15.03.2024,

## CONVENGONO

Con riferimento alle **norme generali di cui all'art. 1 del vigente regolamento**, che il nuovo regolamento preveda che:

- il limite massimo del sussidio nei casi di eccezionale gravità e di effettiva e urgente necessità, debitamente documentata, anche in assenza di spesa effettivamente sostenuta, sia ridotto da euro 2.800,00 a euro 2.500,00;
- l'importo massimo concedibile sia di euro 2.500,00;
- il sussidio venga erogato per una spesa ritenuta ammissibile dalla Commissione non inferiore all'1% del valore ISEE;
- in assenza di ISEE, siano oggetto di sussidio le domande recanti una spesa sostenuta e ritenuta ammissibile dalla Commissione di importo complessivo non inferiore a euro 1.000,00.

Con riferimento agli **eventi oggetto di sussidio di cui all'art.2 del vigente regolamento**, che il nuovo regolamento

- nell'ambito delle spese sostenute per cure mediche ovvero per intervento chirurgico non preveda più le spese per l'acquisto di dispositivi medici con marcatura CE, nonché l'indicazione del limite massimo;
- tra gli eventi oggetto di sussidio, preveda le spese per l'acquisto di dispositivi medici con marcatura CE, senza l'obbligo di allegare la relativa prescrizione medica nella percentuale del 60% ed entro il limite massimo di 1.000,00 euro;
- nell'ambito delle spese sostenute per il pagamento di rette e/o di compensi regolarmente fatturati per assistenza domiciliare, consideri quelle sostenute per il proprio nucleo familiare e per i genitori del richiedente, ancorché non componenti il nucleo familiare, purché il genitore sia in possesso di un ISEE, in corso di validità alla data di presentazione della domanda non superiore a euro 10.000,00 e preveda che limite massimo erogabile sia ridotto da euro 2.000,00 a euro 1.500,00;
- nell'ambito delle spese sostenute per la retta scolastica per l'asilo nido e/o per la scuola per l'infanzia dei figli, per la frequenza di centri estivi durante l'interruzione del ciclo scolastico, per l'acquisto di testi scolastici/universitari, per l'iscrizione ai corsi universitari dei figli fino a ventisei anni d'età e per le tasse di esame, preveda, altresì, le spese sostenute per la mensa scolastica per l'asilo nido e/o per la scuola per l'infanzia dei figli, per la sola mensa scolastica della scuola dell'obbligo dei figli, per il servizio di pre e post scuola dei figli fino alle scuole medie;
- nell'ambito delle spese sostenute per interessi di mutuo o dei canoni di locazione, consideri quelle relative all'immobile destinato a residenza anagrafica del nucleo familiare ed anche ai canoni locazione per l'immobile destinato al domicilio del

dipendente diverso dalla residenza nel caso in cui ciò sia dovuto a esigenze di lavoro per il CREA;

- tra gli eventi oggetto di sussidio, preveda le spese sostenute per abbonamenti per spese di viaggio annuali o mensili del nucleo familiare, nella percentuale del 30% anziché del 60% nel limite massimo di euro 300,00, anziché 350,00.
- non preveda più il riconoscimento del sussidio nel caso di spese per onoranze funebri sostenute dal dipendente per decesso di affini;
- in caso di richiesta di sussidio per più eventi, preveda che l'importo complessivo del sussidio concesso non potrà comunque superare euro 2.500,00 anziché euro 2.800,00.
- preveda che la somma complessiva erogabile per il rimborso delle spese sostenute dal dipendente nell'anno di riferimento nel caso di decesso del medesimo e presentate da uno degli eredi del dipendente deceduto è pari a un massimo di euro 2.500,00, anziché euro 2.800,00;
- preveda che la somma erogabile pari a un massimo di euro 2.500,00 per le spese funerarie sostenute nel caso di decesso del dipendente è sempre garantita.

Con riferimento **all'articolo 3 del vigente regolamento**, che il nuovo regolamento:

- non preveda più la tabella 2 per l'attribuzione del punteggio in base al valore dell'I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente e, pertanto, sia eliminato ogni riferimento nel regolamento alla tabella 2;
- preveda che l'attestazione ISEE rilasciata dall'INPS sia riferita alla situazione economica del richiedente e del relativo nucleo familiare, in corso di validità alla data di presentazione della domanda anziché alla data del 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le spese per le quali si richiede il sussidio;
- preveda che per il servizio di pre e post scuola dei figli fino alle scuole medie, il soggetto richiedente debba allegare il relativo documento giustificativo fiscalmente regolare recante la descrizione del servizio reso e il nominativo del figlio che ne ha beneficiato, emesso da parte del soggetto che ha fornito il servizio;
- preveda che con riferimento alla documentazione idonea a individuare l'immobile oggetto del mutuo, il richiedente dovrà presentare anche il contratto del mutuo, in quanto la sola certificazione bancaria riepilogativa degli interessi pagati potrebbe non essere sufficiente ad individuare l'immobile oggetto del mutuo;
- preveda che non sia possibile presentare documentazione integrativa dopo la scadenza dei termini di presentazione della domanda di sussidio.

Con riferimento alla **Commissione esaminatrice di cui all'articolo 4 del vigente regolamento**, che il nuovo regolamento

- preveda che la Commissione sia composta, anziché da cinque membri, da un massimo di sette membri e comunque sempre in numero dispari;

- preveda che in presenza di una domanda di sussidio a proprio nome o a nome di familiari o di componenti il nucleo familiare, il membro della commissione interessato si astenga dalla valutazione della relativa domanda.

Con riferimento alla **formazione delle graduatorie di cui all'art. 5 del vigente regolamento**, che il nuovo regolamento:

- preveda l'abrogazione delle tabelle 1 e 2 ed ogni riferimento alle stesse.

Pertanto, che il nuovo regolamento:

- preveda che la graduatoria sia formata sulla base del valore crescente dell'ISEE, ove sia presentato e che nel caso in cui l'ISEE non sia presentato, la domanda del richiedente è collocata in fondo alla graduatoria, e che a parità di ISEE o in assenza dello stesso, la precedenza nella graduatoria sia determinata dalla maggiore età del richiedente;
- non preveda più, per ogni anno di permanenza in graduatoria senza che il sussidio venga effettivamente erogato, l'attribuzione di 5 punti fino ad un massimo complessivo di 15 punti;
- non preveda più che ai fini della formazione della graduatoria, in presenza di più eventi, venga attribuito il punteggio previsto per l'evento che ha comportato la spesa più alta riconosciuta ammissibile;
- non preveda più che la graduatoria venga formulata sulla base del punteggio complessivo attribuito al richiedente.

Con riferimento all'**erogazione dei sussidi di cui all'art. 6 del vigente regolamento**, che il nuovo regolamento

- preveda che il sussidio sia erogato secondo l'importo ammissibile riconosciuto dalla Commissione e che, qualora la somma stanziata nel Bilancio dell'Ente per la concessione dei sussidi non sia completamente utilizzata nell'anno di riferimento, il residuo vincolato sia riportato nel Bilancio dell'anno successivo;
- preveda che, qualora la somma stanziata nel Bilancio dell'Ente per la concessione dei sussidi non risulti sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute nell'anno di riferimento, le istanze vengano suddivise in fasce, come indicato nella successiva Tabella 1. Alle istanze ricadenti nella prima fascia della Tabella 1, corrispondente al valore ISEE più basso, sia sempre assicurata l'erogazione del 100% del sussidio spettante. Per le altre istanze, il sussidio sia è rideterminato e concesso secondo le fasce e le percentuali indicate nella Tabella 1, eventualmente riproporzionato secondo la seguente formula, fino a esaurimento delle risorse disponibili:

$$D=BxC/A$$

dove:

A= importo del sussidio teoricamente erogabile in applicazione delle fasce e delle relative percentuali indicate nella Tabella 1

B= importo del sussidio erogabile in funzione delle risorse effettivamente disponibili al netto del sussidio concesso alle istanze ricadenti nella prima fascia

C= percentuale indicata nella Tabella 1 in corrispondenza della rispettiva fascia

D=percentuale riproporzionata

**Tabella 1**

FASCIA	VALORE ISEE	PERCENTUALE DI SUSSIDIO EROGABILE
1	Fino a 15.000,00	100%
2	15.000,01 – 30.000,00	95%
3	30.000,01 – 40.000,00	90%
4	40.000,01 – 50.000,00	85%
5	Oltre 50.000,00	80%
6	Istanze senza ISEE	70%

Con provvedimento del Consiglio di amministrazione, sarà approvato il nuovo testo del “Regolamento per la concessione dei sussidi al personale non dirigenziale del CREA”, che recepirà le suddette proposte di modifica e di integrazione.

Il presente accordo è applicabile esclusivamente a partire dalla procedura 2025 (risorse 2024).

Le parti si impegnano per gli anni successivi all’anno 2024 a trovare soluzioni migliorative per la disciplina di tutte le iniziative riguardanti la concessione dei benefici di natura assistenziale e sociale.

LA DELEGAZIONE DI  
PARTE PUBBLICA

F.to Andrea Rocchi

F.to Laura Proietti

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CISL FSUR

FLC CGIL

SNALS CONFSAL

FED. GILDA UNAMS

ANIEF

F.to Stefania Luzzi Conti

F.to Giampiero Golisano

F.to Massimo Lucarini

F.to Fabio Tittarelli

F.to Mario Finoia